

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

DECRETO EX ART.186 L.FALL.

Il collegio composto dai magistrati:

SILVANO	COLBACCHINI	presidente relatore
MASSIMO	MORANDINI	giudice
GIUSEPPE	LAUROPOLI	giudice

provvedendo sull'istanza ex artt. 186 e 137 L.Fall. proposta da MPS Gestione Crediti Banca spa in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena spa e Banca Antonveneta spa,

PREMESSO:

-L'istante esponeva:

- che Silmar spa era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto 22/9/2009;
- che in data 30/3/2011 il commissario giudiziale aveva depositato il secondo piano di riparto, nel quale era previsto il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di € 382.686,21 in prima classe e di € 109.404,48 in terza classe e a favore della Banca Antoniana Veneta di € 285.785,00 in prima classe e di € 88.788,75 in terza classe;
- che inspiegabilmente il commissario liquidatore aveva dato esecuzione parziale al piano di riparto effettuando solamente i pagamenti dei crediti della terza classe;
- che la mancata esecuzione del piano di riparto integrava un'ipotesi di grave inadempimento ex art. 1455 cod. civ. e giustificava la risoluzione del concordato.

-Il concordato preventivo Silmar srl in liquidazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza: a) in quanto proposta tardivamente; b) perchè il mancato pagamento non era imputabile al debitore e dipendeva da una precisa scelta del commissario; c) perchè l'inadempimento aveva scarsa importanza.

OSSERVA:

1. Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade per il fallimento, una procedura di verifica dei crediti concorsuali. Conseguentemente è sempre possibile al liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995). Il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore deve (qualora non lo abbia già fatto precedentemente), rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare, in contraddittorio con la procedura concorsuale, il proprio credito.
2. Il liquidatore procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori nel modo che ritiene più opportuno. Nessuna norma gli impone di procedere, in analogia a quanto prescritto per il fallimento, alla redazione di piani di riparto. La redazione di piani di riparto può essere utile proprio al fine di sollecitare, prima di procedere alla distribuzione delle somme disponibili e a scanso di responsabilità per il liquidatore, eventuali rilievi che rendano necessaria una modificazione dei piani stessi. Deve peraltro escludersi che la

redazione di un piano di riparto conferisca ai creditori un diritto irrevocabile ad ottenere le somme in esso iscritte.

3. Il commissario ha ritenuto che i crediti di prima e seconda classe fossero inficiati nella loro esatta determinazione dall'applicazione di interessi usurari ed un tale convincimento, condiviso dal giudice delegato e che ha già indotto altri istituti bancari ad addivenire a congrue riduzioni delle proprie pretese creditorie, giustifica il rifiuto del commissario di corrispondere al creditore istante parte delle somme indicate nel piano di riparto.
4. I crediti dell'istante non risultano corroborati da titoli irrevocabili e, come già sopra osservato, l'inclusione degli stessi nel piano di riparto non conferisce ai creditori alcun diritto ad ottenere le somme in esso indicate. E in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante (a corrispondere le somme indicate nel piano di riparto) non può neppure parlarsi di inadempimento.
5. Il reclamo va dunque respinto e la reclamante va condannata alle spese del procedimento.

PQM

RIGETTA l'istanza.

CONDANNA MPS Gestione Crediti Banca spa al pagamento in favore del resistente delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre ad accessori.

Bassano del Grappa 24 maggio 2013

Il Funzionario Giudiziario

Cristina Marin

Il presidente estensore

Silvano Colbacchini

